





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE



SETTORE SERVIZI: SOCIO-SANITARI - COMMERCIALI

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (OPZIONE TESSILE SARTORIALE E CHIMICA) – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA JEAN PIAGET - DIAZ: RMIS03600V

SEZ. ASSOCIATE: I.P. MONETA RMRC03601T - I.P. PIAGET RMRF03601G - I.P DIAZ RMRI03601E

Regolamento di Istituto

Visto il DPR 31/5/74 n 416;

Vista la legge 11/10/77 n 748;

Vista la legge n. 241 del 1990;

Vista il Dlgs 16/04/94 n.297;

Vista la Carta dei servizi e il Patto di corresponsabilità dell'Istituto Piaget -Diaz;

Visto lo "Statuto delle studentesse e degli studenti "DPR 24/6/98 n. 249 come modificato

e integrato dal D.p.r. n.235 del 21 novembre 2007;

Visto il Dlgs 09/04/2008 n. 81;

Visto il DPR 122/2009;

Visto Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104;

Viste le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" emanate il 15 aprile 2015 prt. N. 2519;

Visto il DM 435 del 16 giugno 2015 Art.14 "Piano nazionale per lo prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo" comma 3;

Vista la L. n. 107 del 13 luglio 2015;

Vista la proposta della Commissione per il Regolamento d'Istituto, approvata dal Collegio docenti del 18-05-2016;

Il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S Piaget-Diaz, 15 giugno 2016, con delibera n. 27 del verbale n. 7, adotta il seguente regolamento.

	PAGINA
INDICE	1
TITOLO 1 – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	
DIRITTI DEGLI STUDENTI	2
Art.1 – Diritto allo studio	2
Art. 2 – Diritto alla scuola	2
Art. 3 – Diritto alla libertà di apprendimento	2
Art. 4 – Diritto alla qualità dell'apprendimento	2
Art. 5 – Diritto al riconoscimento della propria identità personale	3
Art. 6 – Diritto all'espressione del proprio pensiero	3
Art. 7 – Diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola	3
Art. 8 — Diritto all'esercizio della progettualità	3
Art. 9 — Diritto ad una valutazione corretta e trasparente	3
Art. 10— Diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari	3
Art. 11– Diritto all'informazione	3
Art. 12– Diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche	4
Art. 13 – Diritto all'Educazione alla Salute	4
DOVERI DEGLI STUDENTI	4
Art. 14 – Dovere di partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica	4
Art. 15 – Dovere di partecipazione attiva alle attività inerenti alla didattica	5
Art. 16 – Dovere di rispettare i seguenti divieti specifici:	5
TITOLO 2. – DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE	
Art. 17 – Diritti dei genitori	5
Art. 18 – Doveri dei genitori	5
TITOLO 3 - FREQUENZA E REGOLE DI COMPORTAMENTO	
Art. 19 – Orario delle lezioni	6
Art. 20 – Orario di entrata	6
Art. 21 – Ritardi	6
Art. 22 – Riduzioni di orario per motivi organizzativi	6
Art. 23 – Assenze	7
Art. 24 – Uscita dalla scuola in orario diverso da quello previsto	8
Art. 25 – Uscita dalla classe	8
Art. 26 – Intervallo e uso spazi comuni	8
Art .27 – Uso degli spazi comuni, dei laboratori e delle palestre	9
Art .28 – Conservazione delle strutture e delle dotazioni	10
Art. 29 – Esoneri di educazione fisica	10
Art. 30 – Alternanza scuola lavoro	10
Art. 30 – Alternanza scuola lavoro	10
Art. 31 – Assemblee di Classe e d'Istituto	11
TITOLO 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI	
Art. 32 – Codice disciplinare	11
Art. 33 – Tipologia di infrazione ed entità delle sanzioni	12
Art. 34 – Organi competenti	13
Art. 35 – Valutazione del comportamento	13
Art. 36 – Costituzione e funzioni dell'Organo di garanzia	13
Art. 37 – Validità e entrata in viaore	14

PREMESSA

Il presente regolamento è stato redatto in collaborazione con le rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le categorie operanti nell'Istituto, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

L'adesione ad un Regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione alla vita della scuola. Il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto sono strumenti fondamentali per delineare un sistema di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica. La modifica del Regolamento d'istituto diviene quindi un'occasione per ripensare in modo democratico, e con particolare attenzione al criterio dell'inclusione, i processi decisionali e il sistema dei rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica.

TITOLO 1. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art.1 - Diritto allo studio

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della *Costituzione repubblicana*, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

La scuola fa propria la proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per una carta dei diritti degli studenti. L'I.I.S. "PIAGET - DIAZ" e auspica che il diritto allo studio venga inteso come diritto alla buona qualità della prestazione didattica e della vita scolastica, ma soprattutto come diritto dello studente allo "stare bene" nella scuola.

Art. 2 – Diritto alla scuola

Lo studente ha diritto:

- a fruire di un edificio funzionale, efficiente ed accessibile e alla piena funzionalità delle strutture e delle dotazioni;
- ad un'istituzione scolastica efficiente e funzionale;
- ad un ambiente sereno e formativo sul piano culturale, civico e professionale.

Art. 3 – Diritto alla libertà di apprendimento

Lo studente ha diritto:

- ad un contesto motivante allo studio, alla tutela della propria libertà di apprendimento, cioè della realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale ed umana.;
- ad essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della personalità dell'allievo e del suo sviluppo personale, civico e professionale.

Art. 4 – Diritto alla qualità dell'apprendimento

Lo studente ha diritto:

- ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata nelle varie discipline sul piano metodologico didattico, psicopedagogico;
- ad una didattica che attivi, durante l'iter scolastico, lo sviluppo di tutte le potenzialità presenti;
- ad una offerta formativa che comprenda anche attività di orientamento, sostegno e recupero ed eventuale riorientamento interno ed esterno.

Art. 5 - Diritto al riconoscimento della propria identità personale

Lo studente ha diritto:

- a prestazioni didattiche anche individualizzate, che tengano conto delle esigenze dei disabili, delle differenze sessuali, etniche e socioculturali;
- ad essere considerato come persona dotata di sensibilità e senso critico e ha diritto alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che la scuola possieda o abbia bisogno di conoscere per motivi educativodidattici.

Art. 6 – Diritto all'espressione del proprio pensiero

Ogni studente ha diritto ad esprimere la propria libertà di pensiero, parola e critica, nelle forme consentite dalla legge e nel rispetto degli altri.

Art. 7 – Diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola

Gli studenti hanno diritto ad avere occasioni di confronto ed elaborazione propositiva tra loro e con le altre componenti scolastiche. (Dlgs 16/04/94 n.297)

Art. 8 – Diritto all'esercizio della progettualità

Gli studenti hanno diritto a partecipare da protagonisti alla organizzazione e alla gestione di attività scolastiche ed extrascolastiche, nello spirito del Piano dell'offerta formativa.

Art. 9 -Diritto ad una valutazione corretta e trasparente

Gli studenti hanno diritto:

- a conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline;
- a conoscere i risultati attesi, i criteri ed i metodi di verifica e valutazione;
- ad essere valutati in base a criteri generali, pubblici e comprensibili;
- ad una valutazione tempestiva e sistematica che preveda, secondo la calendarizzazione deliberata dagli Organi Collegiali, un minimo di due verifiche orali e due scritte e/o pratiche a quadrimestre (ove previsto);
- a conoscere il risultato e la motivazione della valutazione contestualmente per le verifiche orali ed entro un massimo di 15 giorni per le prove scritte;
- ad un'equa distribuzione dei carichi di lavoro nella giornata e nell'arco della settimana, e in modo da evitare un sovraccarico di verifiche orali e /o scritte;
- a percorsi individualizzati e personalizzati per studenti con Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato**, individuale o riferito a tutti i ragazzi della classe con BES;
- ad usufruire degli **strumenti compensativi** e delle **misure dispensative**, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- a procedure di valutazioni rispettose della dignità della persona e non discriminatorie.

Art. 10-Diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari

Gli studenti hanno diritto-dovere di conoscere la normativa relativa allo Statuto delle studentesse ed degli studenti , al fine di favorire la responsabilizzazione e il ravvedimento dello studente (DPR 249/98 come modificato e integrato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007 e art.32 del presente Regolamento)

Art. 11- Diritto all'informazione

Ogni studente ha diritto:

- ad essere informato su quanto deliberato dagli organi collegiali rispetto alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- a richiedere e ottenere dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico ogni informazione relativa al proprio percorso scolastico e alla propria partecipazione alla vita della scuola;
- a disporre e a diffondere nella scuola informazioni che riguardano le attività giovanili relativamente alla scuola e agli ambiti ricreativi, associativi, socioculturali e sportivi, nel rispetto delle caratteristiche dell'istituzione scolastica:
- ad usufruire, informando preventivamente la Presidenza, di spazi appropriati per la diffusione ed il reperimento di tali notizie

Art. 12- Diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche

Nel rispetto delle modalità di richiesta e di utilizzo, gli studenti hanno diritto di usufruire di tutte le dotazioni scolastiche rese loro disponibili e di utilizzare la biblioteca, i laboratori e il teatro, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art. 13 – Diritto all'Educazione alla Salute

L'educazione alla Salute costituisce aspetto fondante della piena formazione dell'uomo e del "pieno sviluppo" di cui parla l'articolo 3 della Costituzione Repubblicana e, come tale, riguarda tutti, pertanto la Scuola deve:

- assicurare il benessere psico-fisico degli alunni, dei docenti, del Dirigente Scolastico e di tutto il personale che in essa opera, promuovendo comportamenti sani e adeguati a favorire corretti stili di vita;
- promuovere ogni possibile iniziativa volta a sensibilizzare tutte le componenti scolastiche su tematiche quali l'educazione socio-affettiva e psico-sessuale, l'alimentazione corretta, la lotta al tabagismo, l'uso corretto delle nuove tecnologie; deve inoltre promuovere comportamenti altruistici quali la donazione del sangue, il volontariato sociale, il servizio civile, la donazione degli organi, ecc.;
- mettere in atto ogni possibile azione volta alla prevenzione delle condotte aggressive autodirette ed eterodirette (autolesionismo, prevaricazioni tra pari, ecc.), delle dipendenze nelle diverse forme, del doping, dell'uso problematico di alcol, delle condotte a rischio su strada, ecc.;
- realizzare , in un'ottica di prevenzione primaria e/o secondaria, una serie di iniziative volte a favorire lo "star bene a scuola", il successo formativo e promuove attività in collaborazione con esperti esterni e/o interni alla scuola;
- garantire ai gruppi-classe che presentano particolari situazioni di disagio (come conflittualità interne e complesse relazioni interpersonali) anche il supporto psicologico di un esperto esterno.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Oltre ai diritti, gli studenti hanno anche dei doveri Questi possono essere sintetizzati nelle seguenti regole, che si ispirano allo Statuto delle studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 come modificato e integrato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007).

Art. 14 – Dovere di partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica

Lo studente ha il dovere di:

- contribuire alla realizzazione di una cultura della solidarietà, del rispetto della diversità e favorendo lo sviluppo di una coscienza particolarmente sensibile alle situazioni di svantaggio, di disagio, di disabilità, nella difesa delle realtà sociali più deboli;
- collaborare a mantenere puliti gli ambienti scolastici;
- avere cura e custodire i propri oggetti personali;
- informarsi e consentire la circolazione delle informazioni
- favorire la formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo, nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- mantenere integre ed efficienti le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio, nonché preservare l'integrità dei documenti amministrativi (Registri di classe, pagelle, compiti in classe, etc.);
- rispettare i compagni, tutte le componenti presenti nella scuola e la Dirigenza scolastica;
- rispettare le Istituzioni del nostro Paese, dell'Unione Europea, le culture altre, le posizioni ideologiche e religiose diverse dalle proprie;
- rispettare tutte le norme che regolano i rapporti tra le persone favorendo una pacifica convivenza fra i soggetti che operano nella scuola promuovendo la solidarietà e la coesione tra loro;
- collaborare segnalando le disfunzioni o i comportamenti lesivi del buon funzionamento dell'istituto o della salute di chi lavora nella scuola;
- prendere visione e rispettare tutte le norme previste sulla sicurezza come disposto dal dlgs n.81/2008,
- segnalare le eventuali disfunzioni delle attrezzature scolastiche nonché tutto ciò che possa costituire pericolo per le persone che operano nella scuola e per le cose ivi presenti;
- rispettare tutte le regole contenute nelle sezione: Frequenza e Norme di comportamento del presente Regolamento
- non assumere comportamenti omertosi coprendo atti sanzionabili dal punto di vista disciplinare;
- essere consapevole che tutto ciò che costituisce reato per le leggi dello Stato sarà oggetto di sanzione disciplinare (mettere articoli sanzioni disciplinari)

Art. 15 – Dovere di partecipazione attiva alle attività inerenti alla didattica

Lo studente ha il dovere di:

- partecipare alla propria formazione e alla vita della scuola attivamente e con impegno;
- essere puntuale e frequentare con regolarità le lezioni e le attività didattiche programmate; si ricorda che per la validità dell'anno (DPR n.122/2009 art.14 comma 7) è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato;
- rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti;
- essere fornito di ogni attrezzatura didattica necessaria al regolare svolgimento delle lezioni.
- comportarsi con serietà e responsabilità durante l'eventuale intervallo. Il controllo del rispetto delle norme di comportamento è demandato a tutto il personale docente e non docente in servizio;
- non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola, turbando il regolare andamento della didattica;
- mantenere un comportamento corretto nelle ore di supplenza, durante gli spostamenti, dentro e fuori dall'edificio scolastico;
- partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione, rispettando le regole dettate dai docent accompagnatori ;
- rispettare i compagni ed il personale della scuola anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico;
- rispettare le regole dell'istituto ed invitare anche i compagni a farlo.

Art. 16 – Dovere di rispettare i seguenti divieti specifici:

- E' vietato mettere in atto modalità di comportamento riconducibili a fenomeni di bullismo e di cyber bullismo;
- E' vietato l'uso dei dispositivi di telefonia mobile in tutti i locali adibiti alle attività didattiche durante lo svolgimento delle lezioni, tranne che per usi didattici richiesti dal docente. L'uso indebito è motivo di sanzione disciplinare. Inoltre i cellulari indebitamente usati saranno sequestrati e restituiti ai genitori degli studenti minorenni o direttamente agli studenti maggiorenni al termine delle lezioni.
- E' vietato effettuare riprese in classe o nei locali della scuola e farle circolare in Istituto o su Internet.
- E' vietato utilizzare, durante le ore di lezione, qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola.
- In tutti i locali della scuola, compresi i servizi igienici, i cortili e le scale esterne antincendio, è tassativamente VIETATO FUMARE. Il divieto è esteso alla sigaretta elettronica. Per il divieto di fumo si applica la normativa vigente (D.L.104 del 26-07-2013).

TITOLO 2. DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE

<u>Art. 17 – Diritti dei genitori</u>

I genitori hanno diritto:

- a partecipare alla vita della scuola, sia secondo le modalità indicate dalla legislazione, sia attraverso l'intervento anche propositivo nei momenti di programmazione ed organizzazione previsti dal Piano dell'offerta formativa;
- a riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordi con il Dirigente Scolastico;
- all'informazione e alla trasparenza dei percorsi e dei processi educativi che riguardano i loro figli (ai sensi della Legge n. 241 del 1990);
- ai colloqui individuali e alle udienze generali con gli insegnanti, secondo la calendarizzazione deliberata dal Collegio dei docenti;
- a colloqui individuali con il Dirigente Scolastico, previo appuntamento;
- di conoscere le valutazioni (voti, giudizi) espresse dagli insegnanti durante l'anno e di visionare le verifiche scritte dei propri figli;
- di essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli.

Art.18 - Doveri dei genitori

I genitori devono:

- collaborare per la crescita culturale dei propri figli, mettendo a disposizione le personali competenze;
- prendere atto delle varie comunicazioni della scuola e controfirmarle;
- assicurare assiduamente la presenza dei propri figli a scuola senza favorire assenze arbitrarie;

- controllare e giustificare con puntualità le assenze ed i ritardi dei propri figli;
- evitare di ostacolare la didattica, telefonando o inviando messaggi ai propri figli durante le ore di lezione; in caso di grave necessità potranno comunicare con loro attraverso il centralino della scuola, fornendo all'addetto nome classe e sezione;
- prendere atto di eventuali danni provocati dai propri figli a carico di persone, arredi, attrezzature e materiale didattico, ed intervenire, eventualmente , con il recupero e il risarcimento del danno;
- accogliere, dopo averne avuta informazione e dopo aver eventualmente esercitato diritto di difesa, il provvedimento disciplinare emesso a carico dei figli;
- partecipare alle assemblee istituite per individuare i rappresentanti degli organi collegiali (Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto);
- partecipare alle riunioni degli organi collegiali in cui sono eletti;
- rispondere alle convocazioni del Dirigente, del Coordinatore di classe o dei docenti che ne fanno richiesta.

È, inoltre, opportuno che i genitori:

- partecipino ai colloqui individuali con i docenti negli spazi e negli orari stabiliti;
- partecipino alle varie attività della scuola dando il proprio contributo, nei momenti decisionali, attraverso gli organi elettivi;
- informino il Dirigente, all'atto dell'iscrizione e nel corso degli anni , di eventuali problemi particolari dei propri figli.

TITOLO 3. FREQUENZA E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 19 – Orario delle lezioni

Le lezioni hanno inizio alle ore 08:00 e terminano alle ore 14:00 nei giorni in cui è prevista la sesta unità oraria di lezioni e alle ore 15:00 nei giorni in cui è prevista la settima unità oraria di lezioni.

ORE	INIZIO	FINE
1° ora	8.00	9.00
2° ora	9.00	10.00
3° ora	10.00	10.50
Intervallo	10.50	11.05
4° ora	11.05	12.00
5° ora	12.00	12.50
Intervallo	12.50	13.05
6° ora	13.05	14.00
7° ora	14.00	15.00

Potranno verificarsi orari prolungati o differiti al pomeriggio per l'attuazione di progetti legati all'Area di Integrazione, per i percorsi didattici previsti da P.O.F. e per le attività di alternanza scuola-lavoro.

Art. 20 – Orario di entrata

L'ingresso degli studenti regolarmente iscritti e dei docenti impegnati nella prima ora avviene nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni. (Cfr. C.C.N.L. vigente della Categoria).

Nell'aula assegnata, dopo il suono della campana, l'insegnante procede all'appello e, quindi, all'inizio delle lezioni.

Art. 21 - Ritardi

Giungere in ritardo a scuola è mancanza grave che causa intralcio al lavoro della collettività. Tuttavia, in considerazione di particolari situazioni, è consentito l'ingresso in ritardo, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, nei seguenti casi:

- problemi di carattere sanitario (visite mediche, analisi cliniche) con l'impegno di certificare l'evento;
- eventi di carattere eccezionale (blocchi stradali, sciopero de mezzi pubblici, ecc).

Comunque non è ammesso l'accesso nell'Istituto <u>oltre la seconda ora di lezione</u>, fatti salvi casi di straordinaria considerazione, comunque ampiamente certificati o previo accompagnamento di un genitore o dell'esercente della potestà parentale.

In caso di ritardo:

- se **non sono trascorsi 10 minuti** dal suono della campanella, l'insegnante può ammettere l'alunno in classe;
- se il ritardo è superiore a 10 minuti, l'alunno deve entrare alla seconda ora e il giorno dopo dovrà portare la giustificazione scritta del ritardo. L'ammissione alla seconda ora è subordinata all'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato;
- il Coordinatore della classe di appartenenza convocherà i genitori degli studenti (anche maggiorenni) che ricorrono più volte a ingresso in ritardo, pur giustificati.

Si sottolinea che:

- non sono consentiti più di cinque entrate in seconda ora a quadrimestre. Superato tale limite gli alunni maggiorenni non saranno ammessi in classe; gli alunni minorenni saranno ammessi in classe, ma il coordinatore annoterà sul registro di classe il superamento del limite consentito e avvertirà i genitori del minore.
- i ritardi frequenti ed ingiustificati possono dar luogo a provvedimenti disciplinari ed incidono sull'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico;
- a partire dal mese di maggio non sono consentite entrate posticipate.

Entrate od uscite soggette a deroga:

Permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata continuativi saranno concessi agli alunni le cui famiglie ne facciano richiesta scritta e forniscano adeguata documentazione, che ne attesti la reale necessità.

Art. 22 –Riduzioni di orario per motivi organizzativi

- Le riduzioni di orario per motivi organizzativi (assenza docente, assemblee sindacali del personale scolastico o assemblee studentesche) della scuola verranno comunicate alle famiglie con preavviso a mezzo degli studenti sul libretto delle giustificazioni negli spazi "comunicazioni scuola-famiglia".
- In caso di sciopero dei docenti e del personale ATA, il Dirigente non garantisce il regolare svolgimento delle lezioni.
- Per le uscite anticipate causate da emergenze, saranno rispettate le norme generali sulla pubblica sicurezza.

Art. 23 - Assenze

La frequenza alle lezioni e a tutte le attività curricolari programmate dal Consiglio di Classe è obbligatoria. Le assenze da dette attività sono annotate sul registro di classe e sui registri personali dei docenti.

In caso di assenza l'alunno:

- Deve presentare giustificazione sull'apposito libretto il giorno stesso del rientro a scuola;
- Se minorenne la giustificazione deve essere firmata da un genitore, o di chi esercita la patria potestà;
- Se è maggiorenne, lo studente può firmare la giustificazione della propria assenza;
- Se per più giorni consecutivi l'alunno dimentica la giustificazione il coordinatore di classe informerà la famiglia della mancanza
- Se l'alunno è assente fino a 5 giorni consecutivi deve presentare, in aggiunta alla giustificazione, un certificato medico attestante l'idoneità a riprendere la frequenza;
- In caso di assenze ripetute e continuative, il coordinatore di classe avviserà la famiglia (anche in caso di alunni maggiorenni).
- Le assenze collettive sono vietate e sono oggetto di sanzioni. I motivi di giustificazione vanno ricondotti esclusivamente a casi ed eventi eccezionali e di carattere generale (a puro titolo di esempio viene riportato lo sciopero generale dei mezzi pubblici di trasporto).
- Ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, si precisa che le assenze superiori al 25% delle ore annuali di lezione non consentono l'ammissione alla classe successiva o all'ammissione agli Esami di Stato.

Si precisa che:

- nel computo del monte ore suddetto rientrano anche le ore di ritardo e delle uscite anticipate;

- le assenze continue incidono sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico;
- è da considerarsi assenza anche la mancata partecipazione alle uscite didattiche che prevedono la presenza dell'intero gruppo classe;
- eventuali certificazioni atte a documentare e a giustificare assenze prolungate dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla riammissione in classe;
- il libretto delle giustificazioni se smarrito o i cui spazi siano terminati dovrà essere sostituito con uno nuovo, che sarà richiesto alla Segreteria Didattica.

Art. 24 – Uscita dalla scuola in orario diverso da quello previsto

- Gli studenti non possono allontanarsi dall'istituto prima del termine delle attività didattiche. Solo in casi straordinari il Dirigente Scolastico o un suo delegato può concedere l'uscita anticipata.
- L'autorizzazione all'uscita anticipata degli **studenti minorenni** è concessa, per gravi motivi, su richiesta da parte dei genitori o dell'esercente della potestà parentale, che preleverà personalmente lo studente.
- In casi eccezionali, valutati di volta in volta dalla Dirigenza Scolastica, è consentita l'uscita anticipata anche previa richiesta formale via Telefax o con mail con riproduzione del documento identificativo valido e chiaramente leggibile, da parte di un genitore.
- L'autorizzazione all'uscita anticipata degli **studenti maggiorenni** è concessa su richiesta da parte dello studente stesso, sempre per gravi motivi che devono essere tempestivamente certificati.
- In entrambi i casi l'uscita verrà annotata sul registro di classe a cura della Dirigenza o di un delegato.
- L'uscita anticipata comunque, non potrà essere consentita prima della **fine della terza ora di lezione** del giorno, tranne casi, immediatamente manifesti e/o certificati, di assoluta necessità ed urgenza.

Si sottolinea che:

- Non sono consentite più di cinque uscite anticipate a quadrimestre;
- Le uscite anticipate frequenti e non debitamente giustificate possono dar luogo a provvedimenti disciplinari ed incidono sull'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.
- A partire dal mese di maggio non sono consentite uscite anticipate.

Art.25- Uscita dalla classe

- Non è consentito agli studenti di uscire dalla classe durante le ore di lezione né durante i cambi dell'ora senza autorizzazione da parte del docente presente in aula e solo uno alla volta.
- Tranne in casi di necessità ed urgenza, agli studenti non è consentita l'uscita dall'aula nei minuti prossimi al cambio dell'ora di lezione, in modo tale che il docente dell'ora successiva trovi la classe al completo.

Art.26- Intervallo e uso spazi comuni

- Gli alunni durante l'intervallo devono adottare un comportamento corretto tale da non arrecare fastidi alle persone e danni alle cose ed a evitare confusione
- Durante l'intervallo gli studenti possono uscire liberamente dalle aule e soffermarsi nei corridoi; ai docenti delle ore coincidenti con l'intervallo resta la responsabilità degli studenti.
- E' vietato sostare sulle scale d'emergenza.
- E' vietato consumare cibarie e bevande nelle aule mentre si svolgono le attività didattiche.
- E' assolutamente vietato introdurre e consumare cibi e bevande nei laboratori nelle biblioteche nelle palestre e nelle aule speciali (teatro etc.).
- Non è consentito, in orario di lezione, **l'accesso al bar** interno senza l'autorizzazione eccezionale di un insegnante. Le classi dovranno compilare entro l'inizio della II ora, previo accordo con il docente interessato, una lista dei generi da acquistare presso il bar. Tale lista, che recherà la data e la classe, sarà consegnata sollecitamente all'addetto del bar da un rappresentante di classe. Nell'ora precedente l'intervallo il rappresentante di classe potrà ritirare quanto richiesto; sarà consentito agli allievi di usufruire del servizio bar durante l'intervallo, purché tale avvicendamento non generi confusione e ritardi e garantendo comunque l'immediato rientro nella propria aula al termine dell'intervallo. I generi di ristoro dovranno essere consumati dagli allievi durante la ricreazione, mantenendo la massima pulizia nei locali della scuola.
- **E' vietato durante le ore di lezione l'uso dei distributori automatici**. Casi di eccezionale urgenza, vanno considerati di volta in volta e regolarizzati previa autorizzazione da parte del Docente che sta effettuando la propria ora di lezione nella classe dello studente interessato.

 Durante l'uso dei distributori automatici, qualora il prodotto selezionato resti incastrato o non venga restituito il resto, gli interessati si rivolgeranno al collaboratore scolastico preposto al reparto dove sono collocate le macchinette di distribuzione vivande affinché si provveda alla risoluzione del problema.

Art.27- Uso degli spazi comuni, dei laboratori e delle palestre

- L'uso degli spazi è opportunamente organizzato e l'accesso fuori orario, previa richiesta scritta e motivata, è consentito dal Dirigente Scolastico a tutte le componenti, con specifica autorizzazione.
- Per gli spazi esterni, adibiti a parcheggio, si fa obbligo a tutte le componenti della scuola di utilizzare i luoghi
 appositi destinati ai motocicli ed alle automobili, evitando di sostare, per motivi di sicurezza, a ridosso
 dell'edificio scolastico. In ogni caso non essendo spazi custoditi la scuola declina ogni responsabilità per eventuali
 furti o danneggiamenti.
- E' vietato l'uso improprio **delle scale di sicurezza**, per uscire dall'edificio scolastico, in particolare durante l'intervallo e alla fine delle lezioni.
- I laboratori e le aule speciali sono utilizzati secondo gli orari curricolari.
- Nell'orario antimeridiano, le ore disponibili possono essere prenotate con anticipo di almeno due giorni.
- L'uso del materiale tecnico-scientifico dovrà effettuarsi alla presenza di un insegnante responsabile e dell'assistente tecnico.
- L'uso delle palestre e delle attrezzature presenti è consentito solo in presenza degli insegnanti di Scienze motorie e sportive

Accesso ai Laboratori

L'accesso degli studenti ai Laboratori, alle palestre, alle aule speciali è consentito esclusivamente se accompagnati dai rispettivi Docenti. Gli spostamenti nei locali scolastici avverranno in modo ordinato e sollecito.

Per i Docenti

- I Docenti interessati accompagnano gli studenti dalla rispettiva aula al laboratorio e, alla fine della lezione li riaccompagnano nella propria aula.
- Prima dell'inizio delle lezioni, il Docente interessato, con l'ausilio dell'Assistente Tecnico, accerta la piena funzionalità degli strumenti tecnici (macchinari e quant'altro), firmano sul registro appositamente predisposto apponendo giorno, ora e classe interessata. Al termine della lezione segnalano, formalmente, eventuali anomalie e/o guasti. Prima di lasciare il laboratorio si accertano che tutto nell'aula, nel suo insieme (soprattutto gli strumenti tecnici) venga lasciato in ordine.
- Curano che non sia consentito, agli studenti, di consumare cibarie né bevande, né di introdurre le medesime nel laboratorio. Devono essere segnalati gli studenti che usano materiali e strumenti tecnici per scopi diversi da quelli istituzionali e/o provochino volontariamente guasti e sperperi.

Per gli Studenti

- E' ribadito l'obbligo, per ciascuno studente ad accedere ai laboratori, solo se accompagnato da un Docente.
- E' vietato introdurre nei laboratori cibi e bevande.
- Ogni studente è responsabile del posto che occupa in laboratorio, lo manterrà in ordine e lo userà con il dovuto riguardo. Ogni danno agli strumenti tecnici provocato da comportamento negligente, superficialità e dolo verrà addebitato al responsabile; perciò, all'inizio della lezione, ogni studente segnalerà al Docente lo stato degli strumenti tecnici assegnategli, nonché eventuali anomalie e/o guasti.
- Gli studenti devono evitare sprechi di qualsiasi entità, pertanto dovranno usare con riguardo il materiale disponibile.

Uso delle Biblioteche

- Gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola possono accedere alle biblioteche, osservando il regolamento e l'orario stabilito all'inizio dell'anno scolastico nelle rispettive sedi. Compatibilmente con la disponibilità dei personale sarà favorita l'apertura pomeridiana.
- Per ottenere libri in prestito gli studenti dell'istituto devono poter essere identificati dall'addetto alla biblioteca.
- Chiunque è tenuto a rispettare il materiale in uso e i tempi di utilizzo secondo il regolamento interno.

Uso dei laboratori, delle aule speciali e degli impianti sportivi in orario pomeridiano

- L'uso delle suddette parti comuni è autorizzato, previa richiesta scritta e motivata, dal Dirigente scolastico; detti spazi sono fruibili da parte degli alunni solo in presenza di uno o più docenti, responsabili delle dotazioni e delle attrezzature.
- L'uso degli spazi dei locali e dei laboratori potrà essere utilizzato da soggetti esterni ai sensi della nota della provincia di Roma servizio due patrimonio e demanio protocollo n. 2635 del 9/12/03.
- Per l'uso delle palestre vige la convenzione attivata tra la provincia e i centri sportivi circoscrizionali, fermo restando la priorità riservata alle attività scolastiche programmate.
- Per ognuna di tale attività deve essere previsto il personale addetto alle pulizie delle aule da scegliere tra il personale della sede presso la quale si svolge l'iniziativa; per le aule multimediali e i teatri dovrà essere prevista anche la presenza del personale tecnico per l'utilizzo delle attrezzature.

Art.28 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

- La conservazione delle aule, delle suppellettili, dei banchi e dei muri dell'Istituto è affidata alla cura degli studenti, oltre che alla diligenza del personale scolastico.
- Alla pulizia dell'edificio contribuisce in egual misura chi ha il compito dell'ordinaria manutenzione e chi ha il dovere di non sporcare e non danneggiare. Eventuali danni rilevati nel corso dell'attività didattica dai docenti o dal personale ausiliario saranno posti, previo accertamento delle responsabilità, a intero carico di coloro che li hanno provocati.
- Il danno in un'aula, in tempo di utenza, per il quale non si possa risalire al responsabile diretto, sarà risarcito da tutti gli allievi della classe.
- Il danno, nel tempo di utenza, a strutture di uso pubblico (bagni, corridoi, aule speciali, laboratori, biblioteca, ecc.), per il quale non si possa risalire al responsabile diretto, sarà risarcito da tutti gli allievi dell'Istituto, secondo quanto disposto dalla C.M. n. 177 del 4 luglio 1975.
- L'Istituto, nonostante la presenza nei corridoi del personale ausiliario, non può rispondere di oggetti personali lasciati incustoditi.

Art.29 – Esoneri di educazione fisica

La richiesta di esonero, corredata di certificato medico, vistato dall'Ufficiale Sanitario, deve essere firmata dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne) e presentato al docente di Scienze Motorie, che avrà cura di inserirlo nel Fascicolo personale dello studente.

L'esonero è temporaneo e valido per un solo anno scolastico o parte di esso e può essere totale (lo studente non svolge lezioni pratiche di educazione fisica) o parziale (non svolge determinati esercizi). Anche in caso di esonero totale, lo studente dovrà essere presente e seguire la parte teorica delle lezioni.

Art. 30 – Alternanza scuola lavoro

A partire dall'anno scolastico 2015-2016 nelle classi Terze Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi, l'ordinamento prevede, oltre alle ore settimanali di lezione, corsi di "Alternanza Scuola Lavoro per complessive:

- 134 ore annue per le classi Terze;
- 133 ore annue per le classi Quarte e Quinte

La frequenza degli studenti ai corsi e agli stage è obbligatoria, sono permesse assenze solo per motivi gravi e documentati, che comunque non potranno superare il 20% del monte ore previsto e che andranno giustificate per iscritto dal genitore del tirocinante minorenne o dallo stesso alunno se maggiorenne, e presentate al tutor aziendale e/o al tutor interno.

Durante lo stage, l'alunno dovrà osservare le seguenti norme di comportamento :

- presentarsi nella struttura preposta con abbigliamento adeguato ed aspetto ordinato;
- essere puntuale;
- avere un atteggiamento collaborativo e seguire le indicazioni del tutor aziendale;
- relazionarsi in modo cortese e disponibile con colleghi, superiori ed utenti;
- rispettare la privacy degli utenti;
- agevolare il lavoro in team.

ed è soggetto ai seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del tutor aziendale di riferimento;
- rispettare i regolamenti vigenti nella struttura ospitante, oltre le norme di igiene e sicurezza;
- realizzare l'attività fino al completamento delle ore proposte;
- svolgere tutte le attività previste nel progetto formativo

Obblighi della scuola:

- L'Istituto assicurerà l'alunno-tirocinante contro gli infortuni all'INAIL.
- Nominerà il docente Coordinatore dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro e un Tutor interno per ogni classe, i quali si relazioneranno con la struttura ospitante, vigileranno sul percorso di tirocinio e riceveranno dal tutor aziendale la valutazione dell'esperienza.

Art. 31 – Assemblee di Classe e d'Istituto

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola come previsto dagli artt. 12, 13 e 14, del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 che approva il Testo Unico delle leggi in materia di Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.

- Le assemblee di classe vengono concesse, per un totale di due ore al mese, dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore; la richiesta sottoscritta dai rappresentanti di classe e controfirmata dai docenti delle ore interessate, deve essere inoltrata almeno tre giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea di classe, debitamente sottoscritto da chi la presiede e da chi lo redige, deve essere consegnato al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore.
- Durante lo svolgimento delle assemblee di classe la responsabilità di vigilanza è competenza dell'insegnante di servizio nelle ore richieste.
- Le assemblee d'Istituto vengono concesse, in ragione di una al mese (alternando il giorno di effettuazione nell'arco della settimana), con esclusione dell'ultimo mese di lezioni, dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore, su richiesta da parte di almeno il 10% degli studenti della sede di appartenenza o dei rappresentanti degli studenti di tutte le classi della propria sede, da inoltrare almeno cinque giorni prima della data di convocazione. La richiesta deve contenere la data, le ore della giornata da utilizzare per l'assemblea e l'ordine del giorno.
- In caso di completamento dei lavori assembleari prima del termine dell'orario delle lezioni del giorno, gli studenti, dopo avere consegnato il verbale al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore ed avere avuto cura che i locali siano in ordine, lasceranno l'Istituto in modo autonomo.
- Il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore approverà l'eventuale partecipazione di esterni all'assemblea degli studenti.
- Qualora lo svolgimento dell'assemblea non avvenga secondo il normale senso di civiltà e di democrazia e si
 presenti come causa di disordine all'interno dell'Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico o chi, nella
 circostanza, ne fa le veci, interviene se necessario anche con la sospensione dell'assemblea stessa
 decretando il rientro nelle proprie aule per riprendere le normali attività didattiche.

TITOLO 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 32 - Codice disciplinare

- 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti sereni all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- 3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. In caso di atti o comportamenti che violano il codice penale, il Dirigente Scolastico provvede tempestivamente alla denuncia della quale informa la famiglia e il Consiglio di Classe dello studente interessato.
- 6. La sospensione dalle lezioni può prevedere l'obbligo di frequentare la scuola per attività utili alla comunità scolastica e/o allo svolgimento di compiti assegnati dai docenti.
- 7. In caso di recidiva l'alunno deve essere allontanato dalla scuola.

- 8. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituzione Scolastica, che decide nel termine di dieci giorni.
- 9. Di ogni sanzione di entità superiore al richiamo verbale viene data comunicazione alla famiglia.
- 10. Per lo studente che sia incorso in sanzioni disciplinari relativi ai punti A1 e A2 della sottostante tabella , sarà il C.d.C. a stabilire l'eventuale divieto di partecipazione al viaggio d'istruzione e alle uscite didattiche programmate.

Art. 33 – Tipologia di infrazione ed entità delle sanzioni

Infrazione	Sanzione	Soggetto che sanziona
 A 1: Frequenza irregolare non motivata. Assenze ingiustificate o strategiche Ritardi e uscite anticipate non documentate. Ritardi al rientro dell'intervallo e/o al cambio dell'ora. Indisciplina in classe. Mancanze di rispetto nei confronti degli esseri umani. Mancato rispetto delle disposizioni e dei regolamenti. Uso non consentito dei cellulari. 	 Ammonizione verbale. Ammonizione scritta. Comunicazione alla famiglia in caso di più ammonizione verbali o scritte. 	Docente/Dirigente
 A2: Reiterazioni dei comportamenti relativi alle infrazioni precedenti. Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Danneggiamenti lievi alle strutture. Ingiurie e turpiloquio. 	Fino a 3 giorni di sospensione con obbligo di frequenza e comunicazione alla famiglia.	Consiglio di Classe completo nelle sue componenti e audizione dello studente
 B1: Recidiva nei comportamenti di cui al punto A2. Comportamenti offensivi nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale oltre che dell'Istituzione Scolastica e/o azioni di denigrazione effettuate attraverso i social network o altre piattaforme multimediali. 	 Fino a 5 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola e comunicazione alla famiglia. Divieto di partecipare al viaggio d'istruzione. 	Consiglio di Classe completo nelle sue componenti e audizione dello studente
 Fatti fortemente lesivi della dignità umana o che possono configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni, danni vandalici, manifestazioni di intolleranza; bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme*) Consumo e possesso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche * vedi linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 	 Fino a 15 giorni di sospensione Trascrizione sul fascicolo personale dell'allievo. Divieto di partecipare al viaggio d'istruzione. 	Consiglio di Classe completo nelle sue componenti e audizione dello studente
 C: Azioni continuative di disturbo che impediscano il regolare svolgimento delle lezioni e provochino l'interruzione del servizio pubblico. Bullismo e cyberbullismo persecutorio o gravemente lesivo. Reiterazione sistematica dei fatti di cui al punto B2. Spaccio di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche Fatti di gravità tale da implicare responsabilità civile e penale nei confronti di terzi 	 Allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni. Allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico. Non ammissione agli esami di Sato o allo scrutinio finale. Divieto di partecipare al viaggio d'istruzione. 	Consiglio di Istituto

Art. 34 – Organi competenti

- 1. Il docente o il Dirigente Scolastico per le sanzioni di cui ai punto A.1 dell'art. 32
- 2. *Il Consiglio di Classe* per le sanzioni che comportano sospensione dalle lezioni e/o allontanamento dalla comunità scolastica entro il limite temporale di 15 giorni. *Il Consiglio di Classe* si riunisce in seduta plenaria comprensiva della componente dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, per la discussione e per la decisione circa l'irrogazione della sanzione.
- 3. *Il Consiglio d'Istituto* per le sanzioni i che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- 4. **La Commissione di esame** in tutti i casi in cui le violazioni hanno luogo durante il periodo in cui lo studente riveste il ruolo di candidato ai rispettivi esami. **La Commissione di esame** procede anche nei confronti dei candidati esterni i quali, in ordine a qualsiasi rapporto con l'Istituzione Scolastica, sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
- 5. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni disciplinari debbono concludersi entro quindici giorni dall'avvenuta contestazione. Decorso in modo infruttuoso tale limite di tempo, il procedimento va considerato prescritto.
- 6. Le riunioni degli "organi competenti" sono pubbliche. Vi sono ammessi, senza diritto di parola, i facenti parte dell'elettorato attivo per il Consiglio d'Istituto. Le sanzioni sono irrogate a porte chiuse e con voto segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 35 - Valutazione del comportamento

Il Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione ...", approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 Agosto 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 01 Settembre 2008, detta norme in materia di valutazione del comportamento degli studenti. In particolare: "nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal consiglio di classe, in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi." (cfr. nota informativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 03.09.08)

<u>Art. 36 – Costituzione e funzioni dell'Organo di garanzia</u>

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 249/98, modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, è costituito un Organo di garanzia per gli studenti, composto da 4 membri, così come segue:

- ⇒ 1 Docente
- ⇒ 1 Studente
- ⇒ 1 Genitore
- ⇒ Il Dirigente Scolastico che lo presiede.

Come da disposto dell'art.3 del D.P.R. 235/07, le elezioni avvengono ogni due anni, secondo le modalità definite dal Consiglio d'Istituto.

Per il reintegro dei componenti decaduti per perdita del diritto, si procede per surroga (o nuova elezione, nel caso in cui è esaurita la lista per surroga).

L'organo di Garanzia eletto, in assenza di disposizioni superiori precise e dettagliate, in numero diverso da quanto suggerito dall'art. 2, punto 1 del D.P.R. 235/07, resterà in carica per tutta la durata del corrente anno scolastico.

Il nuovo Organo di Garanzia, sarà formato con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le funzioni dell'OG sono:

- intervento nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse;
- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;

- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscono un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (cfr. art. 4, comma 8 dello Statuto – D.P.R. 249/98);
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre, febbraio e maggio per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite.

Le riunioni dell'OG hanno validità legale se intervengono almeno 3 membri. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica...).

Art. 37 – Validità

Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la delibera del Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o parti di essi.